

EDITORIALE pag. 02

LAVORO IRREGOLARE

SENTENZA DELLA CORTE

COSTITUZIONALE

pag. 03



RAPPORTI TRA IL FISCO E

GLI UTENTI:

introdotte due nuove procedure

"Profilo utente" e "Gestione dei Reclami"

pag. 08



LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

pag. 11

DECRETO LEGGE SULLA

COMPETITIVITÀ:

LA REVOCATORIA FALLIMENTARE

pag. 16



AZIENDE PRIVATIZZATE:

OBBLIGHI CONTRIBUTIVI

pag. 21



FINANZA UNITA

Anno XVII - Numero 5 - GIUGNO 2005

Poste Italiane Spa - Sped. in abb. postale - D.L.353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n.46) art.1 comma 1, DCB Milano.

Amministrazione Redazione e Ufficio Corrispondenza:
FIM SERVICE S.N.C.

Casella postale n. 85 - 20063 Cernusco S/N (MI)

Tel.: 02/9516912 (10 linee r.a.) - www.fimservice.it

Editore: FIM SERVICE S.N.C.

via Milano 14/B - casella postale n. 100 - 20064 Gorgonzola (MI)
info@fimservice.it

Direttore Responsabile:

Francesco Inzitari (f.inzitari@fimservice.it)

Direttore Tributario: Rosario Morgante

Redattori: Massimo Campolo - Domenico Miele - Danilo Zanelli

Stampa: Grafiche Migliorini - Melzo (MI)

Abbonamenti:

Annuale ordinario Euro 111,55 + spese di spedizione

Annuale Sostenitore Euro 214,85 con CD-ROM + spese di spedizione

La pubblicazione ottempera a quanto stabilisce il D.L. 50/92 sul diritto di recesso da notificare in forma scritta, entro 10 giorni dalla data del ricevimento periodico.

L'editore informa che la pubblicazione ottempera a quanto dispone il Nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 i dati degli abbonati potranno essere cancellati in qualsiasi momento dietro semplice richiesta scritta al fax n. 02.95138626.

Ogni abbonamento ha la durata di anni uno a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso. La Direzione declina ogni responsabilità per le opinioni espresse dagli autori nei testi.

Inoltre, avverte gli abbonati che gli addetti alla diffusione della rivista, non fanno parte della Pubblica Amministrazione ed è escluso che possano qualificarsi per tali. Gli abbonati ai quali, a causa di disguidi postali, non venissero regolarmente recapitati i numeri della rivista, sono invitati a farne segnalazione all'Ufficio Corrispondenza.

Autorizzazione del tribunale di Milano n.637 del 01/08/1989.

Iscrizione al Registro Nazionale della Stampa al n. 2799 del 02/04/1990

Registro dell Imprese di Milano iscrizione n. 293524

Tribunale di Milano sezione ordinaria il 19/02/96

Registro Ditte n.1309137 il 05/06/89.

Centro di consulenza gratuito: riservato agli abbonati

Numero Verde: 800-015.055

Fax: 02.95.13.86.26 - 02.95.16.780

Per l'economia italiana è tempo di bilanci .

Il 29 aprile 2005 il Governo ha comunicato la Relazione trimestrale di cassa e le stime sull'andamento dei conti pubblici nel 2005.

I dati resi noti dal Ministro dell'Economia e delle Finanze sono al centro di valutazioni opposte.

Tra gli osservatori i più ottimisti ritengono che la situazione economica sia sotto controllo.

Il Governo pone l'accento sul contenimento della spesa pubblica, attestata al 2 per cento (in applicazione della cosiddetta "Golden Rule", messa in pratica negli ultimi anni dal Ministro delle Finanze inglese Gordon Brown), e sulla diminuzione complessiva del carico fiscale, ridotto di una punto percentuale.



Per il futuro, il Governo preannuncia una politica economica all'insegna della continuità con quanto fatto sinora, manifestando l'intenzione di rivedere ulteriormente la disciplina dell'IRAP.

Tuttavia un dato è inconfutabile: in rapporto al PIL, nel 2004 l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche è cresciuto rispetto all'anno precedente.

Si è passati dal 2,9 per cento al 3 per cento.

Non sono confortanti neppure le previsioni per quest'anno.

Se il Governo non riuscirà a mantenere la spesa pubblica nei limiti stabiliti dalla Finanziaria 2005 e sforerà il tetto del due per cento, è previsto un ulteriore aumento del rapporto deficit/PIL, che

potrebbe raggiungere addirittura il 3,5 per cento. Nelle speranze del Governo il deficit, verosimilmente, si attesterà attorno al 3,2 per cento.

Sul versante della crescita si assiste ad un notevole ridimensionamento delle stime rassicuranti fatte pochi mesi or sono.

Nel settembre 2004 si annunciava una crescita del PIL superiore al 2 per cento (2,1 per la precisione); ora, invece, considerando le previsioni del Fondo Monetario Internazionale e della Commissione Europea si parla, più realisticamente, dell'1,2 per cento. Peraltro, se si guarda alle previsioni dei centri di ricerca, anche questo dato potrebbe rivelarsi inesatto.

Lo scenario, infatti, potrebbe essere ancora meno incoraggiante di

quello descritto, dato che molti prospettano un tasso di crescita pari all'1 per cento.

Purtroppo le valutazioni errate dei mesi scorsi hanno condizionato le scelte di politica economica con riferimento, in particolare, alla manovra finanziaria per il 2005.

Di conseguenza, quasi certamente, sarà necessario correre ai ripari con qualche intervento correttivo.

Una situazione di stagnazione, insomma, in un contesto internazionale caratterizzato da una ripresa generalizzata.

Proprio per questo non sono del tutto condivisibili le argomentazioni di chi, per giustificare questo momento di difficoltà della nostra economia, vuol dare tutta la colpa agli effetti dell'Euro .

LAVORO IRREGOLARE

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

In materia di lavoro sommerso è intervenuta una sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 3, comma 3, del decreto legge 22 febbraio 2002, comma 12. Il giudizio di illegittimità è riferito alla parte della norma che non consente, al datore di lavoro, di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al 1° gennaio dell'anno in corso al momento della contestazione.

L'incompatibilità del comma 3 con l'ordinamento costituzionale è palese. La norma reca una disciplina sanzionatoria che non rispecchia le esigenze di giustizia sostanziale.

Le sanzioni previste per l'impiego di lavoratori in nero sono infatti determinate, in ogni caso, in relazione al periodo compreso tra il 1° gennaio e la data in cui l'infrazione è stata contestata.

In tal modo la norma contrasta con il criterio di proporzionalità e con il principio di uguaglianza, perché non consente al giudice di merito di distinguere tra situazioni differenti.

Peraltro il regime probatorio del comma 3 si fonda su una presunzione assoluta, perché non è ammessa la facoltà di fornire la prova contraria. Questo fatto è la negazione stessa del diritto alla difesa, sancito dall'articolo 24 della Costituzione.

Non sono pertanto condivisibili, come sottolinea la Consulta, le ragioni addotte dall'Avvocatura di Stato per giustificare la legittimità e l'opportunità del predetto comma 3.

Infatti, l'esigenza di garantire l'effettività della sanzione, senza porre a carico della amministrazione l'onere di fornire, ogni volta, la prova della reale durata del rapporto irregolare, deve essere soppesata valutando l'importanza di altre finalità.

Il criterio dell'effettività, infatti, non può essere applicato dal Legislatore senza tener conto dei principi fondamentali contenuti nella Carta Costituzionale.

SENTENZA N. 144

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:

- Fernanda	CONTRI	Presidente
- Guido	NEPPI MODONA	Giudice
- Piero Alberto	CAPOTOSTI	"
- Annibale	MARINI	"
- Franco	BILE	"
- Giovanni Maria	FLICK	"
- Francesco	AMIRANTE	"
- Ugo	DE SIERVO	"
- Romano	VACCARELLA	"
- Paolo	MADDALENA	"
- Alfio	FINOCCHIARO	"
- Alfonso	QUARANTA	"
- Franco	GALLO	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito in legge 23 aprile 2002, n. 73 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), promossi con ordinanze del 25 marzo 2004 dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia, del 14 aprile 2004 dalla Commissione

tributaria provinciale di Bologna, del 25 marzo e del 18 maggio 2004 dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia, rispettivamente iscritte ai nn. 506, 650, 676 e 694 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 23, 32, 33 e 35, prima

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2005 il Giudice relatore Ugo De Siervo.




Ritenuto in fatto

1. - Con due ordinanze pronunciate entrambe in data 25 marzo 2004, la Commissione tributaria provinciale di Perugia ha sollevato, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73.

In punto di fatto, il rimettente premette di essere stato investito del ricorso avverso l'atto della Agenzia delle entrate-Ufficio di Foligno, con cui era stata irrogata la sanzione prevista dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002 nei confronti del titolare di una ditta, per l'utilizzo di lavoratori irregolari.

A seguito degli accessi ispettivi, effettuati rispettivamente in data 18 ottobre 2002 (r.o. n. 506 del 2004) e 11 marzo 2003 (r.o. n. 676 del 2004) da parte dell'INPS, l'Agenzia delle entrate aveva determinato il costo del lavoro per ciascun lavoratore, con riferimento al periodo decorrente dal 1° gennaio alla data di contestazione della violazione e, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 12 del 2002, aveva fissato la sanzione nella misura minima pari al 200% del costo del lavoro come prima calcolato.



Con motivazioni di contenuto pressoché identico, la Commissione tributaria dubita della legittimità costituzionale di tale norma, la quale punisce l'utilizzo di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatorie con la sanzione amministrativa dal 200% al 400% dell'importo per ciascun lavoratore irregolare del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione.

Il giudice a quo ritiene, infatti, che l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002 contrasti con l'art. 3 Cost., in quanto, nel fare riferimento all'inizio dell'anno per la determinazione della sanzione, equiparerebbe irragionevolmente situazioni tra loro diverse, come ad esempio nel caso in cui un accertamento sia effettuato in un tempo vicino all'inizio dell'anno, rispetto ad altro che intervenga verso la fine dell'anno, malgrado che il periodo lavorativo irregolare potrebbe essere di fatto della stessa durata.

In queste diverse circostanze, infatti, l'entità delle sanzioni sarebbe differente nonostante la medesima gravi-

tà delle violazioni cui si riferiscono.

La disposizione censurata violerebbe altresì il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost., in quanto porrebbe una presunzione assoluta "nel senso che l'irregolarità del rapporto deve farsi necessariamente risalire all'inizio dell'anno", mentre sarebbe esclusa la possibilità di provare che il rapporto di lavoro è insorto in data diversa.

Quanto alla rilevanza della questione, il rimettente afferma che il ricorrente avrebbe allegato e prodotto documentazione per dimostrare che il rapporto di lavoro era stato instaurato non il 1° gennaio dell'anno in cui è stata constatata la violazione, bensì nel mese di agosto del 2002.

2. - Anche la Commissione tributaria provinciale di Bologna, con ordinanza in data 14 aprile 2004, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.

Riferisce il giudice a quo di essere chiamato a giudicare su di un ricorso promosso avverso l'atto con cui l'Agenzia delle entrate di Bologna ha irrogato la sanzione di cui al citato art. 3, a seguito dell'accertamento - eseguito in data 26 novembre 2002 - presso la società ricorrente, dell'impiego di un lavoratore che non risultava iscritto nei libri obbligatori.

La società ricorrente, nel chiedere l'annullamento dell'atto, contestava l'illegittimità della sanzione irrogata in quanto sarebbe stata inflitta in violazione degli artt. 6 e 7 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), in relazione all'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), dal momento che l'amministrazione finanziaria non avrebbe tenuto conto delle peculiari cause di non punibilità ivi previste e della manifesta sproporzione tra l'entità della imposizione cui la sanzione si riferisce e la sanzione inflitta.

Inoltre, eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002, per disparità di trattamento sanzionatorio di situazioni identiche tra loro.

Nel giudizio a quo si era costituita l'Agenzia delle entrate deducendo che la società non aveva proposto difesa in merito alla sanzione, la quale, peraltro, era stata irrogata dopo la scadenza del termine fissato per la eventuale regolarizzazione della irregolarità accertata.